

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

FAQ pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 31 gennaio 2020

FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 31 gennaio 2020

Domanda

Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all' esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?

Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?

Risposta

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all' esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l' esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest' ultima è perfettamente valida e non c' è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Si ricorda che l' Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio.

L' adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio e fino al 29 febbraio 2020 (periodo transitorio) e non più fino al 20 dicembre 2019 come modificato dal provv. 1427541 del 17/12/2019, nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.

I consumatori che non hanno aderito all' accordo entro il 20 dicembre 2019 non vedranno comunque le proprie fatture ricevute fino al 29 febbraio 2020 e continueranno a non vedere nulla se non aderiranno entro il 29 febbraio 2020.

I consumatori che hanno aderito all' accordo entro il 20 dicembre 2019 e coloro che aderiranno entro il 29 febbraio 2020 non vedranno comunque le proprie fatture ricevute fino al 29 febbraio 2020 e a partire dal giorno successivo vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.

Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 29 febbraio 2020, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l' adesione è stata effettuata.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
